Documento firmato digitalmente
Il Relatore
ANTONIETTA FIORILLO

Il Presidente
CARLO GRECO

Sentenza n. 295/2024
Depositata il 01/03/2024
Il Segretario
PAOLO GAZZILLI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il 25/01/2024 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:

GRECO CARLO, Presidente
FIORILLO ANTONIETTA, Relatore
NICOLAI STEFANO, Giudice

in data 25/01/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1064/2021 depositato il 09/09/2021

proposto da

Abaco Spa - 02391510266

Difeso da
Loris Targa - TRGLRS63P26I938Q

ed elettivamente domiciliato presso ufficiolegale@cert.abacospa.it

contro

Autostrade Per L'Italia Spa - 07516911000

Difeso da
Bruno Ciappina - CPPBRN60A11G288W

ed elettivamente domiciliato presso autostradeperlitalia@pec.autostrade.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 83/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FIRENZE e pubblicata il 11/02/2021

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 116 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2019

a seguito di discussione in camera di consiglio

S V O L G I M E N T O D E L P R O C E S S O

Autostrade per l'Italia SPA proponeva ricorso avverso avviso di accertamento per l'imposta sulla pubblicità per l'anno 2019 emesso da Abaco SPA, in qualità di concessionaria dell'imposta per il Comune di Reggello, per la somma di euro 2.606,18 con riferimento a due installazioni qualificate come "telo-bandiera-ombrellone monofacciale opaco" poste presso l'Area di servizio Arno Ovest, lungo l'Autostrada A1 nel territorio del Comune di Reggello. La ricorrente eccepiva vizio di motivazione e assenza dei presupposti impositivi di cui all'art. 5 D.Lgs 507/1993.
Si costituiva in giudizio Abaco contestando puntualmente le eccezioni.
La CTP accoglieva il ricorso compensando le spese.
Appella Abaco SPA evidenziando preliminarmente che la sentenza di primo grado ha ritenuto l'adeguatezza motivazionale dell'avviso di accertamento. Eccepisce, in punto di assenza del presupposto impositivo, l'errata interpretazione dell'art. 5 D.Lgs n. 507/1993 chiedendo riformarsi la sentenza appellata.
Controdeduce Autostrade per l'Italia S.p.A. di seguito "ASPI") richiamando sostanzialmente quanto già dedotto in primo grado.

M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E

L'appello appare fondato e deve essere accolto.
Osserva la Corte che l'appello verte esclusivamente sul capo della sentenza di primo grado che ha ritenuto l'assenza del presupposto oggettivo d'imposta, atteso che la CTP ha rilevato l'adeguatezza motivazionale dell'atto.
Sul punto, ritiene il Collegio che sia condivisibile la tesi di Abaco SPA secondo cui i messaggi riportati sui teli bandiera "Autostrade per l'Italia- la passione di far muovere il paese" "al lavoro per voi " integrano il presupposto di cui all'art. 5 D.Lgs. 507/1993 che prevede che "la diffusione di messaggi pubblicitari effettuati attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta di pubblicità"… ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato". Più specificamente, dalla documentazione fotografica in atti si rileva che i mezzi pubblicitari sono teloni di notevole dimensione (66mq) che riportano le scritte già evidenziate, posti in luogo pubblico, e per ciò stesso oggettivamente

idonei a portare a conoscenza di un numero indeterminato di soggetti il nome, l'attività, il prodotto della società Autostrade. I pannelli, inoltre, oltre il logo della società, riportano scritte che chiaramente appaiono finalizzate a migliorare l'immagine della stessa. Non si dimentichi che ASPI trae la sua redditività dal pagamento dei pedaggi autostradali che saranno tanto maggiori quanti più automobilisti sceglieranno la rete anziché le strade ordinarie. A sostegno si richiama costante giurisprudenza di legittimità (ex multis: Cass. Civ., sez. trib., 7.12.2018 n. 31707; Cass. Civ. ord. N. 11530/2018; Cass. Civ. sez. V, ord. 18.1.2019 n. 1360; Cass. ord. n. 19026 del 5.7.2023). D'altra parte non pare verosimile che parte contribuente abbia predisposto i teli bandiera per segnalare un cantiere in quanto avrebbe potuto utilizzare la classica cartellonistica "lavori in corso".
Il non rilevante valore della controversia giustifica la compensazione delle spese.

P . Q . M .

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana accoglie l'appello. Spese compensate.

Firenze, 25. 1.2024